

Ha chiesto di parlare l'onorevole Carnazza Gabriello. Ne ha facoltà.

CARNAZZA GABRIELLO. Per coerenza bisognerebbe dire: « Sono eccettuate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine di prescrizione, sarà di giorni duecento, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato ».

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Persico. Ne ha facoltà.

PERSICO. Qui accade quello che diceva il ministro, che, per fare delle modificazioni improvvisate, si finisce coll'errare.

Noi parliamo di prescrizione, e quindi l'interruzione della prescrizione è data dalla citazione. Ora è mai possibile che uno che deve avere degli onorari e delle indennità debba fare delle citazioni per non decadere dal suo diritto? È più logico stabilire che se la domanda pel pagamento non è presentata in quel termine, non si può presentare più.

Noi abbiamo nella nostra legislazione centinaia di esempi in proposito. Ne cito uno: le domande di rimborso di tasse non sono accettate se non entro un biennio. Quindi non la prescrizione, ma la decadenza si applica alla fattispecie.

Si tratta di una domanda in carta semplice, che basta presentare al cancelliere entro cento giorni, e se entro questo termine non è stata fatta, si decade dal diritto di poterla presentare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carnazza Gabriello.

CARNAZZA GABRIELLO. L'osservazione dell'onorevole Persico non mi pare risponda ad esattezza.

La domanda giudiziaria, cioè la citazione, è una delle forme di interruzione, ma non è la sola, perchè la legge dice: « qualunque altro atto con cui si metta in mora o con cui si richieda ». Quindi in questo caso la domanda è precisamente un atto di interruzione della prescrizione e non mi pare che sia un caso identico a quelli cui accennava l'onorevole Persico, perchè quelli sono casi di decadenza. Qui siamo in tema di prescrizione, che è cosa diversa, e là siamo in tema di decadenza.

PERSICO. Questa è decadenza.

CARNAZZA GABRIELLO. No, è prescrizione, e sono due cose completamente diverse.

Questa è prescrizione del diritto e della azione, che è una cosa completamente diversa dalla decadenza, e non mi pare che il rimprovero d'aver improvvisato possa essere accettato, e ritengo che la formula esatta sia quella che abbiamo adottato.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, accetta l'emendamento dell'onorevole Carnazza, o meglio lo fa suo, perchè altrimenti non potrei metterlo ai voti?

ROSSI LUIGI, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Vorrei pregare l'onorevole Carnazza di ritirare questo suo secondo emendamento perchè dalla formula che è messa ora, forse la giurisprudenza potrà trarre argomento per illuminare anche la formula precedente.

Questa viene a delineare quasi uno stato più largo e generico, e la giurisprudenza potrebbe anche interpretare, in questo senso, la formula precedente.

CARNAZZA GABRIELLO. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'ultimo comma dell'articolo 149, che rileggo

« Sono accettate da questa disposizione le tasse per indennità di trasferta dovute ai funzionari dell'ordine giudiziario ed ai periti, per le quali il termine utile per la richiesta del mandato all'autorità giudiziaria e per la presentazione del mandato al competente ufficio pagatore sarà di giorni 200, rispettivamente dal compimento delle operazioni o dalla data del mandato ».

(È approvato).

#### Art. 2.

« I numeri 378, 390, 392, 393, 394, 395 e 396 del Regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la tariffa per gli atti giudiziari in materia civile, sono sostituiti dai seguenti

« 378. — L'onorario dei periti per le operazioni a cui procedono dietro commissione delle autorità giudiziarie nelle materie civili sarà determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale ».

La Commissione propone per l'articolo 378 quest'altro testo:

« 378. — L'onorario dei periti per le operazioni ordinate dalle autorità giudiziarie nelle materie civili sarà determinato con le stesse norme stabilite nel titolo II, capo II della tariffa penale.

Onorevole ministro, lo accetta?